

STATUTO

Dell'Associazione Armatori Barche Pantescche

ART. 1°) E' costituita con sede in Pantelleria (Trapani), Via Roma n. 40, l'Associazione denominata "Armatore Barche Pantescche"

ART. 2°) L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro, ed ha lo scopo di promuovere, coordinare e potenziare l'attività sportiva, agonistica e non agonistica, dei propri tesserati ed associati, ed in particolare:

- La tutela e la valorizzazione della barca tipica pantescche, organizzando e disciplinando regate e manifestazioni veliche.
- La promozione e lo sviluppo di qualsiasi sport nautico, organizzando anche corsi di vela e di navigazione.

Essa può aderire a qualunque federazione sportiva o ente di promozione sportiva di cui condivide le finalità, riconoscendone i rispettivi regolamenti. L'Associazione potrà inoltre organizzare e gestire, anche con strutture collaterali, impianti sportivi, acquistare immobili, fare costruire fabbricati, locali e svolgere quelle attività economico finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità dell'associazione.

ART. 3°) Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutte le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano proprietari di una barca rispondente ai requisiti di "barca pantescche" e che i soci fondatori e successivamente il Consiglio Direttivo ritengano comunque di potere iscrivere nell'apposito elenco tenuto dall'Associazione.

ART. 4°) Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e proprietà di una "barca pantescche" già iscritta nell'apposito elenco o della quale si chiede l'iscrizione, sottoponendola all'uopo all'esame del Consiglio Direttivo;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'accettazione la domanda; l'interessato non avrà diritto a sapere i motivi della decisione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 3) la quota associativa è trasmissibile solo per causa morte e non è rivalutabile.

ART. 5°) Solo i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione stessa. Il socio può invitare amici o parenti a frequentare i locali dell'Associazione, purchè ciò sia autorizzato per iscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo.


ART. 6°) I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

ART. 7°) Il socio che ceda la propria "barca pantescche" perde ipso jure i requisiti per potere essere socio, ed ha l'obbligo di comunicare tempestivamente la cessione. Se compra o fa costruire un'altra "barca pantescche" nello stesso anno sociale, può ripresentare la domanda di ammissione, senza essere tenuto, in caso di esito positivo, a pagare altra quota associativa. L'acquirente di una "barca pantescche" già iscritta, se vuole diventare socio, deve presentare domanda di ammissione a nuovo socio.

ART. 8°) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Le espulsioni saranno decise dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci morosi saranno



radiati su delibera del Consiglio Direttivo ; essi potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea ordinaria.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 9°) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare che diverrà di proprietà dell'Associazione;
- 2) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti;
- 3) dal fondo di riserva.

ART.10°) Le entrate della Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote sociali;
- 2) dal ricavato delle organizzazioni di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- 3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO

ART. 11°) Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il trentuno marzo dell'anno successivo.

ART. 12°) Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

il dieci per cento (10%) al fondo di riserva

il rimanente a disposizione per iniziative di carattere sportivo culturale e per nuovi impianti ed ammortamenti delle attrezzature.

E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione scaturisca da norme di legge.

L'ASSEMBLEA

ART. 13°) Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con annuncio scritto ad ogni socio.

ART. 14°) L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al 31 marzo successivo.


Essa:

- approva le linee generali del programma di attività dell'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo per iniziative previste dal comma 2° dell'articolo 11 del presente statuto;
- approva gli stanziamenti;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- stabilisce le caratteristiche delle "barche pantesche" con facoltà di modificare quelle inizialmente fissate;
- stabilisce i regolamenti di regata;
- stabilisce il calendario delle regate e delle manifestazioni sportive;
- delibera in caso di ricorso contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di ammissioni di nuovi soci o di iscrizioni di nuove barche. L'assemblea straordinaria delibera su eventuali modifiche statuarie e sull'anticipato scioglimento e sulla liquidazione della Associazione.

ART. 15°) L'Assemblea è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto (1/5) dei soci. L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta

ART. 16°) In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.



ART. 17°) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il cinquanta per cento (50%) dei soci ed il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei presenti aventi diritto di voto.

ART. 18°) Le votazioni possono avvenire peralzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta due decimi (2/10) dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci assenti possono farsi sostituire da un altro socio mediante delega scritta; ogni socio potrà rappresentare soltanto un altro socio. Per l'elezione del Consiglio Direttivo la votazione avverrà a scrutinio segreto, a meno che non avvenga per acclamazione. Alle assemblee ed alle votazioni partecipano tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

ART. 19°) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, da un Presidente nominato dall'Assemblea; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20°) Il Consiglio Direttivo deve essere scelto fra i soci ed è composto da un minimo di cinque ed un massimo di nove (9) consiglieri e dura in carica due anni.

ART. 21°) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Cassiere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.

ART. 22°) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente su invito del Presidente, del Vice-Presidente, o su richiesta scritta di un terzo dei consiglieri.

ART. 23°) Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere l'esecuzione delle deliberazioni della assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo bilancio da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati.

Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART. 24°) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente e, in caso di assenza e di impedimento anche di questi, al Consigliere più anziano di età.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25°) La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti all'assemblea, la cui validità è data dalla partecipazione del cinquanta per cento (50%) del corpo sociale.

Nel caso di scioglimento dell'associazione, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatore.

Il patrimonio residuo a chiusura della liquidazione deve essere devoluto ad associazione analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23.12.96 n. 662 e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia

